
INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA VEICOLI D'EPOCA DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI	pag. 2
CONDIZIONI GENERALI	pag. 3

SEZIONE R.C. AUTO

DEFINIZIONI	pag. 5
R.C.AUTO	
CONDIZIONI GENERALI	pag. 7
CONDIZIONI SPECIALI	pag. 10

SEZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI	pag. 12
ASSISTENZA	
CONDIZIONI GENERALI	pag. 13

SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

INCENDIO E ALTRE GARANZIE	pag. 16
FURTO	pag. 18
PACCHETTI	
KIT BASE	pag. 20
KIT PIÙ	pag. 21
KIT NON STOP	pag. 22
KIT NATURA	pag. 23
KIT EVER	pag. 24

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Duomo:

il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione

Legge:

la legge 24/12/1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto

Articolo 1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco, nonché per tutti gli altri Stati dell'Unione Europea e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Per il Principato di Andorra, Duomo risponderà, in caso di sinistro, anche in assenza di Carta Verde, con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 2 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Articolo 3 Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione di Duomo che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Non è ammesso il frazionamento del premio che deve essere corrisposto in via anticipata in unica soluzione annuale.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Nel caso in cui il premio da incassare sia superiore a 12.500,00 Euro, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A..

Gli estremi del bonifico saranno indicati dall'agenzia.

Articolo 4 Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo: avrà quindi termine alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza senza tacita proroga.

È tuttavia facoltà discrezionale del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie che gli verranno proposte.

Articolo 5 Contratti di durata inferiore all'anno

Non sono consentiti contratti di durata inferiore all'anno. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Articolo 6 Trasferimento di proprietà del veicolo

Il contraente è tenuto a comunicare a Duomo l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.

In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del veicolo, previa restituzione a Duomo del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata) da parte del contraente. Duomo prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita appendice, rilasciando i nuovi documenti.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Per tal motivo, Duomo non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo

Il contraente può chiedere, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato o consegnato in conto vendita, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo, d'epoca o di interesse storico e collezionistico, di sua proprietà.

Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede ad un conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, qualora il contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, Duomo si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.

Qualora la sostituzione del veicolo comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annua-

lità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della variazione.

Nel caso di diminuzione del premio, Duomo non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.

b) risoluzione del contratto

Il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/365 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, se oltre alla restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata), vengano consegnate anche fotocopie della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.

In difetto, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciata).

Articolo 7

Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, Duomo vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 8

Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

L'assicurato deve darne notizia a Duomo, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

Il Duomo rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Articolo 9

Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Duomo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Articolo 10

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente:

- l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente, se il contraente è persona fisica;
- l'autorità giudiziaria di Milano (ovvero ove ha sede Duomo), se il contraente è persona giuridica.

Articolo 11

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da Duomo.

SEZIONE R.C. AUTO DEFINIZIONI

Duomo:

il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio

Legge:

la legge 24/12/1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni

Conducente:

conducente designato, autorizzato ed identificato sul contratto o su apposita appendice di variazione

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'articolo 4 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni

Tariffa:

i prezzi stabiliti da Duomo in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro

Scoperto:

percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Danno materiale e diretto:

danno materialmente riscontrabile sul mezzo e derivato direttamente dal sinistro

Indennizzo:

la somma dovuta da Duomo in caso di sinistro

Optionals:

elaborazioni fornite ed installate dalla casa costruttrice del veicolo
con supplemento al prezzo base di listino

Accessori:

apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo
(radio, navigatore satellitare e simili)

Degrado d'uso:

deprezzamento del veicolo o di sue parti dovuto alla vetustà del medesimo

A.S.I.

Automotoclub Storico Italiano

C.C.I.A.

Camera Commercio Industria Artigianato

F.M.I.

Federazione Motociclistica Italiana

M.C.T.C.

Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico

Articolo 12 Oggetto del contratto

Duomo assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Duomo assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aeree private.

Articolo 13 Operatività dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purchè rientrante in una delle seguenti categorie:

1) Veicolo d'epoca, cioè il veicolo iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal comma 2 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;

ovvero

2) Veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico che possiede tutte le seguenti caratteristiche:

- è di età superiore a 20 anni rispetto all'anno di prima immatricolazione;
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal comma 4 dell'Art.60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2033, n.151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada";

e sempre che

- il veicolo sia condotto dal conducente designato, autorizzato ed identificato sul contratto o su apposita appendice di variazione;
- oppure*
- titolare di un'officina di riparazione o di una carrozzeria iscritta alla C.C.I.A. o da un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze.

Articolo 14 Uso del veicolo

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni del Contraente, il veicolo assicu-

rato, per le sue caratteristiche di veicolo storico:

- venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili.
- non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e dell'Assicurato.

Non è considerato "uso professionale" l'utilizzo occasionale del veicolo, descritto in polizza, da parte dell'Assicurato, durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l'utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauti in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.

Articolo 15 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, Duomo eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Articolo 16 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è utilizzato non conformemente a quanto prescritto dall' art. 14;
- se il conducente è persona diversa da quelle indicate all'art. 13, salvo il caso di comprovata forza maggiore limitatamente al tragitto necessario per riportare il veicolo al ricovero abituale;
- nel caso di "veicolo d'epoca", se la circolazione avviene senza l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- nel caso di "veicolo di interesse storico e collezionistico", se la circolazione avviene senza i requisiti prescritti dal comma 4 dell'Art.60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indi-

cazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 18 della Legge, Duomo eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 17 **Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 16, Duomo rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da periodo di tempo non superiore 12 mesi, semprechè la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo, entro tale termine, sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso; Duomo, inoltre, limitatamente alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell' autovettura, se persona diversa dal conducente. Tale rinuncia al diritto di rivalsa non opera nei confronti dei proprietari di motoveicoli. Duomo, con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza, limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 2500 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

Articolo 18 **Periodi di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1) Primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- 2) Periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto) .

Articolo 19 **Modalità per la denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 39 del 26/02/1977 (constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, che deve essere inviata a Duomo entro tre giorni da quello in cui sinistro si è verificato o dal momento cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, Duomo ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 18 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto. L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Articolo 20 **Gestione delle vertenze**

Duomo assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati. Duomo non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda. Duomo ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 18 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Articolo 21 **Sospensione di garanzia/Riattivazione**

La sospensione della garanzia non è concedibile.

Articolo 22 **Distruzione, demolizione od esportazione del veicolo**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contraente è tenuto a darne comunicazione a Duomo fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati). Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il contraente può chiedere previa restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata) del veicolo distrutto, demolito o esportato, che la poliz-

za stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo, d'epoca o di interesse storico e collezionistico, di sua proprietà. Qualora ciò comporti una variazione di premio in ragione di una modifica del rischio si procede ad un conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base delle tariffe in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, qualora il contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, Duomo si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.

Qualora la sostituzione del veicolo comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della variazione.

Nel caso di diminuzione del premio, Duomo non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.

b) Risoluzione del contratto

Il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/365 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento:

- della restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata),
- della consegna della copia dell'attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e dell targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

Articolo 23

Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto salvo quanto previsto dal successivo art. 24, Duomo rilascia al contraente/proprietario, o al proprietario se persona diversa dal contraente (locatario in caso di contratti di lea-

sing), o persona da questi delegata per iscritto, un'attestazione contenente:

- la denominazione di Duomo;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Inoltre l'attestazione contiene:

- il numero e l'importo delle franchigie richieste da Duomo e non corrisposte dal contraente.

In caso di furto del veicolo assicurato, l'attestato di rischio verrà rilasciato su richiesta dell'assicurato, entro 15 giorni e con riferimento all'ultima annualità effettivamente conclusa. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato di rischio all'atto della stipulazione del contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

Articolo 24

Casi di non rilascio della attestazione dello stato del rischio

Duomo non rilascia l'attestazione dello stato del rischio nel caso di :

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione di contratto per alienazione del veicolo assicurato.

R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALI

(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

«Franchigia» - A -

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Duomo l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Duomo conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto riporta l'importo della franchigia base se relativo a:

1. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
oppure,
2. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Il contraente è tenuto, a fornire la carta di circolazione il certificato di proprietà, e, ove previsto, l'appendice di cessione del contratto.

Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto. In difetto la Franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura sotto indicata in base al tipo di veicolo assicurato.

- Tabella maggiorazione Franchigia per autovetture

Franchigia base	Maggiorazione della Franchigia
250 Euro	250 Euro

- Tabella maggiorazione Franchigia per motocicli

Franchigia base	Maggiorazione della Franchigia
250 Euro	125 Euro

b) Veicolo assicurato con altra impresa

Nel caso che il contratto stipulato con Duomo si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria «Franchigia», il contratto riporta l'importo della franchigia base.

In mancanza della consegna dell'attestazione, la Franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura indicata nelle «Tabelle maggiorazione Franchigia» in base al tipo di veicolo assicurato.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di tre mesi, salvo che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestazione dello stato del rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. Il contraente è tenuto a consegnare oltre suddetta, relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto riporta l'importo della Franchigia prevista senza alcuna maggiorazione. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui al primo comma.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assunzione del contratto il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione; in questo caso il contratto è emesso indicando la franchigia base.

In mancanza si applica, per la sola prima annualità, la maggiorazione indicata nelle tabelle di cui al precedente punto a)

d) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente è tenuto a consegnare una dichiarazione rilasciata dal precedente assi-

curatore estero. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In mancanza della consegna della dichiarazione la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura indicata nelle «Tabelle di cui al precedente punto a).

e) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

f) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto, Duomo rilascerà un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'art. 23 delle Condizioni Generali.

Franchigia per conducente di sesso maschile minore di anni 23 -B-

Nel caso di conducente del veicolo, abilitato a norma delle disposizioni in vigore, di età inferiore ad anni 23, la presente assicurazione prevede l'applicazione di franchigia, come da tabella seguente:

Tabella maggiorazione Franchigia

Franchigia base	Maggiorazione della Franchigia
500 Euro	250 Euro

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

DEFINIZIONI

Duomo:

il Duomo assicurazioni e riassicurazioni S.P.A.;

Assicurato:

il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché per le prestazioni previste agli articoli 58 e 59 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;

Centrale Operativa:

la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e che organizza ed eroga, con costi a carico della Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza;

Furto/Rapina:

reati previsti dagli Artt. 624 e 628 del Codice Penale, perpetrati da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, anche attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

Guasto:

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti da qualunque causa determinati, tale da non consentire il normale utilizzo;

Incendio:

la combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppi di fiamma;

Incidente:

sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da non consentire il normale utilizzo;

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato;

Veicolo:

il veicolo d'epoca, di interesse storico e collezionistico, così come definito dall'Art.60 del nuovo Codice della Strada (D.LGS. 30/04/1992, n° 285).

SEZIONE ASSISTENZA CONDIZIONI GENERALI

(LA GARANZIA È OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA
IN POLIZZA E SE RISULTA CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Sezione "A" **Descrizione delle prestazioni senza franchigia chilometrica.**

Articolo 55 **Soccorso stradale (Italia ed estero)**

Qualora, in seguito a guasto, incidente, incendio o tentato furto avvenuti in Italia o all'estero, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice di appartenenza, o a quello indicato alla Centrale Operativa per effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, tenendo Duomo a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 259 Euro per sinistro.

L'eventuale eccedenza di percorso del carro attrezzi, rispetto al massimo previsto, resta a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti. Sono esclusi in ogni caso dal massimale il costo dei pezzi di ricambio e tutte le spese di riparazione effettuate in officina.

ART. 56 **Informazioni e consigli**

(Telefonare dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali).

Se l'Assicurato ha necessità di informazioni e consigli di tipo: turismo, viaggi in auto, legali e burocratici, telefonando alla Centrale Operativa verrà documentato sui seguenti argomenti:

- Turismo: traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei, ecc.;
- Viaggi in Auto: interruzioni stradali, meteorologia, ecc.;
- Legale: codice della strada, incidenti stradali, normativa R.C.A.;
- Burocratico: tassa di circolazione, patente, carta di circolazione, ecc.

ART. 57 **Invio di autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviarla direttamente, tenendo Duomo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Sezione "B" **Descrizione delle prestazioni valide ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato.**

ART. 58 **Rientro dei passeggeri (Italia ed estero)**

In caso di incidente, guasto o incendio che immobilizzino il veicolo per oltre 36 ore, o in caso di furto del veicolo, la Centrale Operativa consente agli assicurati di rientrare nel luogo di residenza in Italia, tenendo Duomo a proprio carico le spese di viaggio, fino ad un massimo complessivo di 517 Euro per sinistro, per:

- biglietti aerei di classe economica o ferroviari di prima classe;
- veicolo a nolo (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

ART. 59 **Spese d'albergo**

Nel caso in cui, a seguito di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, la Centrale Operativa prenota un albergo, tenendo Duomo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 259 Euro complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone trasportate.

Sezione "C" **Descrizione delle prestazioni valide quando il sinistro si verifica all'estero.**

ART. 60 **Rimpatrio del veicolo**

Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, si incarica del trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato, tenendo Duomo a proprio carico la spesa relativa, compresa quella di custodia del veicolo, per il periodo che intercorre tra la richiesta di rimpatrio ed il ritiro del veicolo da Parte dell'autotrasportatore, fino ad un massimo di 1.550 Euro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicu-

rato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

La garanzia non opera:

- se il furto del veicolo non è stato regolarmente denunciato all'autorità locale all'uopo preposta e reiterato presso le autorità italiane competenti;
- se il guasto, l'incidente, l'incendio o il danno conseguente al furto non hanno compromesso la funzionalità del veicolo al fine della prosecuzione del viaggio.

Inoltre, la garanzia non comprende:

- i diritti doganali.

**ART. 61
Anticipi di denaro****A) Anticipo delle spese di riparazione del veicolo**

In caso di incidente stradale, guasto, furto o incendio, qualora l'Assicurato faccia riparare il veicolo danneggiato presso un'officina sul posto e non possa provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento della riparazione, la Centrale Operativa salderà l'officina per conto dell'Assicurato a titolo di prestito, fino ad un massimo di 775 Euro.

B) Anticipo della cauzione penale e civile

In caso di arresto o di minaccia di arresto del conducente in seguito ad un incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa - qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente ed immediatamente - versa per conto di quest'ultimo a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle autorità straniere per la sua rimessa in libertà, fino ad un importo massimo di 7.231 Euro, e la cauzione civile fino ad un importo massimo di 7.231 Euro.

C) Anticipo di spese legali

Qualora, in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente stradale avvenuto all'estero, l'assicurato necessiti di assistenza legale e non sia in grado di provvedere immediatamente al pagamento delle relative spese legali, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all'Assicurato fino ad un massimo di 1.033 Euro.

**Sezione "D"
Precisazione valida per tutte le prestazioni**

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata e, se all'estero, compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momenta-

neamente si trovi l'Assicurato.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

**Sezione "E"
Esclusione ed effetti giuridici
relativi a tutte le prestazioni****ART. 62**

Le prestazioni non sono dovute a seguito di fatti verificatisi in occasione di gare automobilistiche e motociclistiche alle prove, o in occasione di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell'assicurato, compreso il suicidio e il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

ART. 63

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Duomo non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 64

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

ART. 65

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della Legge italiana.

ART. 66

Ogni diritto nei confronti di Duomo si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

ART. 67

Le garanzie oggetto della presente polizza, sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Centrale Operativa.

ART. 68

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso di sinistro ad ogni società assicuratrice e specificatamente a Duomo nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, limitatamente agli eventuali maggiori costi addebitati all'Assicurato stesso dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

ART. 69

Nessuna prestazione può essere fornita a ciascun Assicurato più di tre volte per tipo di prestazione e per anno di validità del servizio stesso.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero è di 60 giorni.

CORPI VEICOLI TERRESTRI INCENDIO E ALTRE GARANZIE

(LE GARANZIE SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
IN POLIZZA E SE RISULTA CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Articolo 27 Oggetto del contratto

Duomo indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, a seguito di:

- incendio
- azione del fulmine ed esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La garanzia viene concessa esclusivamente se, il valore del veicolo, risulti desumibile dalle quotazioni indicate da riviste specializzate, ovvero, su presentazione di una relazione descrittiva e valutativa del veicolo, redatta da Perito accreditato presso uno dei Registri Storici Italiani, relazione che dovrà essere allegata alla polizza di cui costituirà parte integrante. Sono inclusi nell'indennizzo anche i danni materiali e diretti agli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo. Per accessori, anche se forniti di serie dalla casa costruttrice, si intendono:

apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatori d'aria, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissate al veicolo.

Il condizionatore d'aria non è considerato accessorio ma optional se installato direttamente dalla casa costruttrice.

Articolo 28 Ricorso terzi

Duomo, entro il limite di 300.000 Euro per evento e per anno assicurativo, si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile (anche per colpa grave) per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi ed alle cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi della Legge 24 dicembre 1969 n° 990. Ai fini della presente garanzia sono considerati "terzi" coloro che risultano essere tali ai sensi dell'Art. 4 della sopracitata Legge n° 990.

Sono esclusi i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo;
- alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato e del Contraente;
- per i quali risulti già operante la garanzia di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali R.C.Auto.

Articolo 29 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni causati da semplici bruciature non seguite da

incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;

- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo « comunque insorto, controllato o meno » di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Articolo 30 Adeguamento del valore assicurato e del premio

All'atto della stipulazione del contratto, il contraente deve dichiarare, in merito al veicolo assicurato:

- la marca e il modello;
- il mese e l'anno di prima immatricolazione in Italia o all'estero;
- Il valore del veicolo desunto da atto peritale di cui all'articolo 27.

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, Duomo provvede ad adeguare il valore assicurato al valore commerciale del veicolo e di conseguenza il relativo premio.

Articolo 31 Denunce di sinistro

Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate alla Duomo entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal

momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo.

In caso di incendio dovrà essere inoltre allegata copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente entro 24 ore dal fatto o da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dal far effettuare le riparazioni, alienare il mezzo o rottamare lo stesso, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia di Duomo.

Articolo 32 **Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro viene desunto dalla relazione di cui all'art. 27 che forma parte integrante del contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Duomo risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Articolo 33 **Scoperto**

Duomo corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con relativo eventuale minimo che resterà a carico dell'assicurato.

Articolo 34 **Liquidazione dei danni** **Nomina dei periti**

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito al fine di determinare l'ammontare del danno.

In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.

Qualora, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il con-

tratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta.

Articolo 35 **Riduzione del valore assicurato a seguito di sinistro**

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza. A richiesta del contraente e previo benestare da parte della Duomo, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio.

Articolo 36 **Riparazioni-sostituzioni in natura delle cose danneggiate**

Duomo ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Articolo 37 **Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

In caso di danno totale, a richiesta di Duomo, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo, mentre, in caso di veicolo d'epoca l'assicurato dovrà produrre l'avvenuta cancellazione dall'elenco tenuto dal Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C..

CORPI VEICOLI TERRESTRI FURTO

(LA GARANZIA FURTO E' CONCEDIBILE ALLE SOLE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO
E SOLO SE ASSOCIATA ALLA GARANZIA INCENDIO/RICORSO TERZI)

Articolo 38 Oggetto del contratto

Duomo indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture descritte in polizza, inclusi gli accessori e gli optional stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta. *La garanzia viene concessa esclusivamente se, il valore del veicolo, risulti desumibile dalle quotazioni indicate da riviste specializzate, ovvero, su presentazione di una relazione descrittiva e valutativa del veicolo, redatta da Perito accreditato presso uno dei Registri Storici Italiani, relazione che dovrà essere allegata alla polizza di cui costituirà parte integrante.*

Articolo 39 Scoperto

Duomo corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo che resterà a carico dell'assicurato. Se la garanzia è estesa agli accessori gli stessi dovranno essere identificati in polizza, e l'indennizzo non potrà superare il 15% della somma complessivamente assicurata sotto deduzione dello scoperto e relativo minimo pattuito. Per accessori, anche se forniti di serie dalla casa costruttrice, si intendono: apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatori d'aria, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissate al veicolo. Il condizionatore d'aria non è considerato accessorio ma optional se installato direttamente dalla casa costruttrice.

Articolo 40 Esclusioni

Dalla garanzia sono esclusi:

- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i danni avvenuti durante la circolazione del veicolo e la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;

- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- i danni subiti dall'autovettura indicata in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.

Articolo 41 Adeguamento del valore assicurato e del premio

All'atto della stipulazione del contratto, il contraente deve dichiarare, in merito al veicolo assicurato:

- la marca e il modello;
- il mese e l'anno di prima immatricolazione in Italia o all'estero;
- Il valore del veicolo desunto da atto peritale di cui all'articolo 27.

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto, Duomo provvede ad adeguare il valore assicurato al valore commerciale del veicolo e di conseguenza il relativo premio.

Articolo 42 Denunce di sinistro

Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni, devono essere inviate a Duomo entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

In caso di furto dovrà essere inoltre allegata copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente entro 24 ore dal fatto o da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, nonché, in caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'autorità italiana.

L'assicurato salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dal far effettuare le riparazioni, alienare o rottamare lo stesso, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia di Duomo.

In caso di furto totale o rapina con successivo ritrovamento

del veicolo, dovrà altresì essere inoltrato a Duomo il verbale di ritrovamento redatto dall'autorità.

Articolo 43 **Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro viene desunto dalla relazione di cui all'art. 27 che forma parte integrante del contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Duomo risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Articolo 44 **Liquidazione dei danni** **Nomina dei periti**

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito al fine di determinare l'ammontare del danno.

In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta.

Articolo 45 **Riduzione del valore assicurato** **a seguito di sinistro**

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di

assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza.

A richiesta del contraente e previo benestare da parte di Duomo, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio.

Articolo 46 **Recuperi**

L'Assicurato è tenuto ad informare Duomo non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare a Duomo la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Articolo 47 **Riparazioni, sostituzioni in** **natura delle cose danneggiate**

Duomo ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Articolo 48 **Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione e in caso di furto totale o rapina senza ritrovamento, a richiesta di Duomo, l'assicurato dovrà produrre, in caso di veicolo con interesse storico /collezionistico, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o, in caso di veicolo d'epoca, l'avvenuta cancellazione dall'elenco tenuto dal Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.. Duomo, sia in caso di furto totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

CORPI VEICOLI TERRESTRI PACCHETTI

Articolo 49 Garanzie “Kit Base”

1) Danni alla tappezzeria

Duomo si obbliga ad indennizzare, con limite di 600 Euro per evento e per anno assicurativo, i danni alla tappezzeria del veicolo verificatisi in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali.

2) Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura identificata in polizza, Duomo rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle chiavi e/o della serratura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 500 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.

3) Responsabilità Civile dei trasportati

Duomo, entro il limite di 300.000 Euro per evento e per anno assicurativo, si impegna a risarcire i danni involontariamente cagionati ai terzi non trasportati dai passeggeri del veicolo assicurato nel salire e nello scendere dal medesimo.

Articolo 50 Garanzie “Kit Più”

1) Garanzia contrassegno

Duomo, in caso di furto non seguito dal ritrovamento dell'autovettura assicurata, si impegna a corrispondere:

- il rateo di premio imponibile dell'assicurazione di Responsabilità Civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;

La garanzia non è operante qualora il furto sia determinato da dolo o colpa grave (es. furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

2) Spese per documenti per liquidazione sinistro

Duomo si obbliga a rimborsare, fino alla concorrenza di 100 Euro per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per l'ottenimento di documenti da esibire a Duomo richiesti per la liquidazione del sinistro.

3) Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto dell'autovettura identificata in polizza, la Duomo rimborsa fino a concorrenza di 200 Euro per evento le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio dell'autovettura disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.

4) Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, Duomo rimborserà, fino alla concorrenza di 100 Euro per sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

5) Tassa automobilistica

In caso di incendio, furto o rapina indennizzabili ai sensi di polizza, o incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato, Duomo si impegna a corrispondere all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro, fino alla scadenza della tassa pagata.

La garanzia non è operante qualora l'incendio o il furto siano determinati da dolo o colpa grave (es. furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

6) Perdita totale per trasporto navale, ferroviario o aereo

Duomo si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza della perdita totale del veicolo assicurato a causa di incidente avvenuto durante un trasporto navale, ferroviario o aereo dello stesso veicolo.

Articolo 51 Garanzie “ Kit Non Stop”

1) Ritiro o sospensione patente

Duomo si obbliga a corrispondere al conducente del veicolo assicurato, purché la circolazione non avvenga contro la volontà del proprietario, l'indennità giornaliera di 26 Euro nel caso che allo stesso sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida per veicoli a motore, ai sensi degli Artt. 222 e 223 del Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, occorsogli alla guida del veicolo assicurato durante il periodo di validità della presente polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali colpose a terzi, semprechè il conducente, venga prosciolto od assolto da una eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

L'indennità è riconosciuta dal giorno successivo a quello del ritiro o della sospensione e fino a quello della restituzione o revoca con un massimo di giorni 30 per evento e per anno assicurativo.

La validità dell'assicurazione è subordinata in ogni caso al fatto che non ricorra nessuno dei casi di esclusione di cui all'art. 16 delle Norme che regolano la Sezione auto.

2) Duplicazione patente

Duomo si impegna a rimborsare al Contraente le spese documentate sostenute per il rilascio del duplicato della patente di guida in conseguenza a furto, rapina, smarrimento o distruzione di tale documento.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 104 Euro per evento e per anno assicurativo.

Articolo 52
Garanzia “Kit Natura”

1) Eventi atmosferici

Limitatamente alle autovetture, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine.

La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 500 Euro.

Articolo 53 Garanzia “Kit Ever”

1) Danni ai bagagli trasportati

La Duomo si impegna ad indennizzare l'assicurato ed i trasportati dei danni ai bagagli che si trovano sul veicolo assicurato:

- in conseguenza di incidente con altro veicolo identificato;
- in conseguenza di Incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi divestiaro, oggetti d'uso personale attrezzature sportive o materiale da campeggio, personal computer (portatili), il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato.

Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento ed altri danni indiretti e consequenziali.

In caso di sinistro l'assicurato e/o i trasportati dovranno far constatare i danni da una Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale onde permettere alla Duomo l'esercizio dell'azione di rivalsa.

Il limite di indennizzo è fissato in 500 Euro per sinistro.

2) Danni al box od alla rimessa

La garanzia copre le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà del Contraente adibito a rimessa in conseguenza a incendio od esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

La garanzia è prestata entro il limite di 5000 Euro per sinistro

3) Intervento autoambulanze

La Duomo assicura il rimborso delle spese richieste per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.